



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai Magistrati:

Dott. Fulvio Maria Longavita	Presidente Relatore
Dott. Vincenzo Busa	Consigliere
Dott.ssa Beatrice Meniconi	Consigliere

nella Camera di consiglio del 18 maggio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1

del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie dell'Umbria dell'11/5/2018 (prot. interno Corte n. 675 del 14/5/2018), con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Città di Castello, ex nota del 9/5/2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per il 18 maggio 2018;

UDITO il relatore, Pres. Fulvio Maria Longavita;

#### **FATTO**

**1)** – Il Sindaco del Comune di Città di Castello ha inoltrato a questa Sezione regionale di controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, per sapere se può "attribuire incarichi, nell'ambito dell'Ufficio Staff del Sindaco, [ai sensi dell'] art. 90 del d.lgs. n.267/2000, a personale collocato d'ufficio in quiescenza, avendo superato il limite di età ordinamentale, nonché maturato il requisito contributivo per la pensione anticipata e, in caso affermativo, se tale incarico debba essere svolto a titolo gratuito o anche in forma onerosa".

**2)** – A tal fine, si è fatto presente che:

a) la richiesta riguarda "un dipendente [del] Comune che ricopriva l'incarico con contratto a tempo determinato, ai sensi del [citato] art. 90 presso l'Ufficio Staff del Sindaco nel profilo di **Funzionario addetto all'attuazione del programma, cat. D3**, collocato d'ufficio in pensione dall'1/4/2018, per limite di età;

b) l'idea perseguita è quella di "rinnovare tale incarico";

c) i problemi interpretativo-applicativi relativi al ripetuto art. 90 nascono da "alcune deliberazioni delle Sezioni Regionali della Corte dei conti che [...] sembrano escludere tale possibilità", in relazione anche alla "natura necessariamente onerosa del rapporto di lavoro presso i c.d. Uffici di Staff" (v. Sez. Calabria n. 5/2017 e n.27/2018), laddove altra Sezione ha precisato che l'incarico ex art. 90 più volte menzionato non deve avere ad oggetto "l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza, senza

*specificare ulteriormente se l'incarico [stesso] debba essere gratuito o meno" (v. Sezione Liguria n.27/2016).*

**3)** – Il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la riferita richiesta di parere con nota dell'11/5/2018, prot. interno Corte n. 675 del 14/5/2018.

## **DIRITTO**

**4)** – La richiesta di parere all'esame del Collegio è soggettivamente ed oggettivamente ammissibile, in quanto promana dal Sindaco del Comune di Città di Castello ed attiene, nei termini generali ed astratti in cui può essere trattata la relativa problematica, a materia di contabilità, come d'altronde attestano anche alcuni pareri già resi sull'argomento da altre Sezioni di controllo di questa Corte (v. Sezione Lombardia delib. n.148-PAR/2017, paragrafo 1.2).

**5)** – Ciò premesso, nel merito di osserva quanto segue.

**5.1)** Il tema del conferimento di incarico di "staff" ex art. 90 TUEL, nei termini in cui è stato prospettato con la richiesta di parere all'esame del Collegio, si intreccia con quello della corretta applicazione dell'art. 5, comma 9, del d.l. n.95/2012, convertito dalla l. n.135/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, della l. n.124/2015.

Le deliberazioni richiamate nella richiesta di parere (sez. Calabria n. 27/2018 e Sezione Liguria n.27 2016), infatti, vertono proprio sulla corretta applicazione dell'art. 90 TUEL nel suo combinato disposto con l'appena citato art. 5, comma 9, del d.l. n.95/2012 e s.m.i. .

Gli orientamenti espressi con tali deliberazioni, maturati tenendo anche conto delle circolari n.6/2014 e n.4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione (oltre che dei principi affermati dalla Sezione Centrale di controllo di Legittimità con la deliberazione n.23/2014), distinguono e separano gli incarichi che possono essere conferiti al personale in quiescenza, da quelli che invece non possono essere conferiti al medesimo personale, specificando trattarsi – relativamente a questi ultimi - di fattispecie non estensibili oltre la puntuale previsione normativa.

**5.2)** – Gli incarichi "vietati", dunque, sono solo quelli espressamente contemplati dal ripetuto art. 5, comma 9, ossia gli incarichi di: "*studio e di consulenza*", ovvero "*dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni*".

Per espressa indicazione normativa, peraltro, gli elencati "*incarichi, cariche e collaborazioni [...] sono comunque consentite [se espletati] a titolo gratuito*" (v. terzo periodo dell'art. 5, comma 9, del d.l. n.95/2012).

**5.3)** Dal testo normativo e dalle circolari che ad esso fanno riferimento, pertanto, risultano due condizioni necessariamente concorrenti per escludere la conferibilità degli incarichi in discorso al personale in quiescenza: a) la prima attiene alla natura degli incarichi (direttivi, dirigenziali, di studio, ecc.); b) la seconda attiene al carattere oneroso dell'affidamento.

**6)** Le deliberazioni considerate nella richiesta di parere all'esame del Collegio, contrariamente a quanto lascerebbe intendere la richiesta stessa, non sono tra loro in disallineamento culturale-interpretativo, ma si integrano, cogliendo ognuna di esse uno dei due aspetti del "divieto".

**6.1)** La deliberazione n.27/2016 della Sezione Liguria, infatti, si occupa della natura dell'incarico che, qualora diverso da quelli poco sopra elencati (direttivi, dirigenziali, di studio, ecc.), ben può essere conferito anche mediante il contratto di cui all'art. 90 TUEL, atteso che la natura intrinsecamente diversa da quelli espressamente "vietati" rende superfluo l'accertamento dell'ulteriore condizione del suo carattere oneroso.

**6.2)** La deliberazione n.27/2018 della Sezione Calabria, invece, esamina più in dettaglio proprio il profilo dell'onerosità dell'incarico, evidenziandone l'intrinseca correlazione con le disposizioni del comma 2 dell'art. 90 TUEL. Trattasi, ovviamente, di aspetto da coordinare con quello del contenuto dell'incarico, da ritenere "vietato" se attinenti a funzioni dirigenziali, direttive, di studio, ecc.

**7)** Nel caso di specie, parrebbe che l'incarico da "rinnovare" sia quello di *"Funzionario addetto all'attuazione del programma, D3"*, già conferito in precedenza, ai sensi dell'art. 90 TUEL (v. testualmente pag. 1 della nota di richiesta del parere).

**7.1)** Trattasi, perciò di un incarico "direttivo", negativamente considerato dall'art. 5, comma 9, del d.l. n.95/2012, da affidare mediante un contratto ex art. 90 TUEL, necessariamente oneroso (v. il relativo comma 2).

Salve le diverse determinazioni del Comune di Città di Castello, pertanto, il predetto incarico sembra che non possa essere conferito, ex deliberazioni n.17/2016 della Sezione Liguria e n.17/2018 della Sezione Calabria.

#### **P.Q.M.**

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Città di Castello, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2018.

Il Presidente relatore  
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositato il 21 maggio 2018

Il Preposto della Sezione  
f.to Roberto Attilio Benedetti